Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 728.

Autorizzazione della concessione di un contributo finanziario all'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di concedere all'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani un contributo finanziario per lo sviluppo delle Missioni nei paesi dell'Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1.600.000 a titolo di contributo a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani per lo sviluppo delle Missioni nei paesi dell'Africa Orientale.

Tale assegnazione sarà ripartita in due annualità di L. 800.000 ciascuna, da stanziarsi con decreto del Ministero delle finanze, nello « stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri » a decorrere dal corrente esercizio finanziario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 729.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svizzera il 30 gennaio 1937, concernente le modalità di applicazione dell'Accordo del 3 dicembre 1935 ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo concernente le modalità di applicazione dell'Accordo 3 dicembre 1935, ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni, firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 gennaio 1937-XV;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 gennaio 1937-XV, concernente le modalità di applicazione dell'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935, ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° febbraio 1937-XV, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 136. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant les modalités d'application de l'Accord du 3 décembre 1935 aux paiements relatifs aux assurances et réassurances entre l'Italie et la Suisse.

En exécution de l'art. 10, lettre *e*) de l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques, du 3 décembre 1935, ainsi que des dispositions ad art. 10 c) du Protocole additionnel confidentiel du 3 décembre 1935, il est convenu ce qui suit:

Art 1er.

Définition de l'objet de l'Accord.

Sont considérés comme paiements relatifs aux assurances et réassurances entre l'Italie et la Suisse:

1. - Toute créance ou dette émanant d'un contrat d'assurance conclu d'après les prescriptions légales en vigueur dans les deux Pays;

2. - Toute créance ou dette provenant d'opérations d'assurance entre les Compagnies d'assurance suisses autorisées à opérer en Italie et leurs représentants respectifs en Italie. Il en est de même pour les Compagnies d'assurance italiennes autorisées à travailler en Suisse et leurs représentants respectifs en Suisse. Ne rentrent dans cette catégorie que les paiements se référant à l'exploitation de l'assurance directe en Italie, respectivement en Suisse, par exemple les paiements relatifs aux appointements des représentants, à leurs frais généraux aux impôts et taxes leur incombant, aux intérêts des titres et des fonds constituant les cautionnements et les dépôts prévus par la législation et prescrits par les autorités du pays de gestion, aux commissions, aux participations aux bénéfices et autres rémunérations dues aux représentants. Il est expressément convenu que les titres et fonds ne constituant pas les cautionnements et dépôts visés ci-dessus, ainsi que leurs intérêts sont exclus de cet Accord puisqu'ils représentent un placement de capital sujet aux dispositions du transfert financier;

3. - Toute créance ou dette résultant de contrats de réassurance, y compris ceux de rétrocession, conclus entre Compagnies d'assurance et de réassurance des deux Pays.

Sont comprises dans la définition visée à cet article, par exemple:

a) les avances faites par les Compagnies d'assurance pour les affaires de la gestion de leurs représentants, les contributions d'avarie commune, la restitution partielle de ces contributions, les paiements effectués par les Compagnies pour sinistres réglés à l'étranger par des « settling agents », ainsi que les paiements avancés par les Compagnies pour sinistres causés à l'étranger sur des polices appartenant à la gestion de leurs représentants. Ces avances peuvent donner lieu à des compensations entre le Siège central et le représentant dans l'autre Pays;

b) les primes de réassurance relatives à la gestion Transport du représentant, dues par la Compagnie à une Compagnie de réassurance dans l'un des deux Pays; le recouvrement des sinistres relatifs aux mêmes réassurances;

c) les primes sur polices d'assurance-vie, conclues en Suisses conformément à l'article 1er, auprès de Compagnies suisses d'assurance par des citoyens suisses residant en Italie; les sommes assurées auprès de Compagnies italiennes échues, payables à l'assuré ou au bénéficiaire de la police s'il a son domicile en Suisse au moment de l'échéance, ainsi que les rachats dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les primes sur police d'assurance-vie conclues en Italie auprès de Compagnies italiennes d'assurance par des citoyens italiens résidant en Suisse, pour les sommes assurées auprès de Compagnies suisses, échues, payables à l'assuré ou au bénéficiaire de la police s'il a son domicile en Italie au moment de l'échéance, ainsi que pour les rachats dans les mêmes conditions.

Art. 2.

Ajournement du transfert des soldes des comptes de réassurance.

Le transfert des soldes des comptes de réassurance des trois premiers trimestres de l'année sera ajourné a l'échéance du trimestre immédiatement successif, pour être exécuté dans les limites du solde restant à la fin du trimestre successif; le droit de compensation prévu à l'art. 3 reste réservé.

Art. 3.

Compensation.

Le droit de compensation est accordé entre les créances et les dettes de deux Compagnies d'assurance ou de réassurance italienne et suisse pour les soldes en lires et/ou en monnaies étrangères des comptes de réassurance entre les deux mêmes Compagnies.

Art. 4.

Commission interministérielle.

Dans le but de rendre le plus souple et le plus rapide possible le fonctionnement du système de contrôle, de documentation et d'autorisation des demandes de transfert et d'octroi de devises, il a été confié à la Commission interministérielle constituée auprès du Sottosegretariato di Stato per gli Scambi e per le Valute, avec le concours du Ministero delle Corporazioni, de la Federazione Nazionale Fascista Imprese Assicuratrici et de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, la charge d'examiner et de donner suite aux demandes précitées.

Ces demandes seront transmises par les banques autorisées directement au Ministero delle Corporazioni, Servizio delle Assicurazioni, qui les soumettra en tout cas à la Commission interministérielle au cours de sa prochaine séance.

Art. 5.

Comptes en banque.

Les Compagnies suisses d'assurance et de réassurance obtiennent auprès des banques italiennes autorisées l'ouverture de comptes libres exempts de toute formalité et dont les soldes peuvent ensuite être transférés librement en devises à l'étranger.

Les versements autorisés par la Commission interministérielle visés à l'article 4 ci-dessus feront l'objet soit d'un transfert de devises à l'étranger, soit d'un versement au crédit d'un compte libre en lires ou en monnaies étrangères auprès d'une banque italienne autorisée, comme prévu ci-dessus.

Art. 6.

Durée de l'Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er février 1937. Il aura la même durée que l'Accord du 3 décembre 1935 et en suivra le sort quant à la dénonciation.

En foi de quoi, on a signé le présent Accord.

Fait à Rome en double exemplaire, le 30 janvier 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour la Suisse: P. RUEGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 730.

Revoca delle dichiarazioni di zona malarica fatte per alcuni Comuni della provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti i propri decreti 2 settembre 1904, n. 501, e 10 novembre 1905, n. 563, per la delimitazione delle zone malariche nei comuni di Ancarano, Atri, Basciano, Campli, Canzano,

Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Controguerra, Corropoli, Morro d'Oro, Nereto, Notaresco, S. Egidio alla Vibrata, S. Omero, Torano Nuovo, in provincia di Teramo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte coi citati decreti per i territori dei diciannove Comuni sopra specificati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 731.

Autorizzazione alla Regia università di Genova ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio prof. Panagino Livierato ».

N. 731. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, disposta in suo favore dalla signora Ademira Roberti ved. Livierato, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio prof. Panagino Livierato ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 732.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Orta San Giulio ad accettare un legato.

N. 732. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Orta San Giulio viene autorizzato ad accettare il legato di L. 5000, disposto in suo favore dalla defunta signora Carolina Bianchi ved. Mazzola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 marzo 1937-XV, n. 733.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto degli Oblati di Maria Vergine, con Casa generalizia in Torino.

N. 733. R. decreto 18 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto degli Oblati di Maria Vergine, con Casa generalizia in Torino, e l'autorizzazione al trasferimento a favore del medesimo di un immobile del valore periziato di L. 110.000, da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 18 marzo 1937-XV, n. 734.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Oblate convittrici del Bambino Gesù, in Sezze (Littoria).

N. 734. R. decreto 18 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle « Oblate convittrici del Bambino Gesù » dette anche « Convittrici della Sacra Famiglia », con sede in Sezze (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 735.

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova ad accettare il « Fondo pro Scuola capitecnici ».

N. 735. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova viene autorizzato ad accettare il « Fondo pro Scuola capitecnici » costituito, alla data del 22 gennaio 1935, da nominali L. 369.800 di titoli del Prestito redimibile 3,50 %, successivamente convertiti in Rendita 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.

Istituzione, a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, della Concessione speciale ferroviaria LII.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

È istituita, a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, la Concessione speciale LII, costituente l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Concessione speciale LII.

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita per i trasporti a grande od a piccola velocità:

a) di materie prime spedite dai luoghi di produzione ai laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi od a quelli di Istituti pubblici o privati a favore di ciechi, che abbiano stipulato con l'Ente stesso particolari convenzioni, oppure tra due dei laboratori anzidetti;

b) di prodotti finiti, spediti dai laboratori di cui al precedente comma *a*) a magazzini di deposito o di smercio, oppure direttamente ad Enti o privati acquirenti;

c) di imballaggi vuoti di ritorno, spediti da magazzini di deposito o di smercio, ai laboratori di cui al comma *a*), oppure da questi ultimi ai luoghi di provenienza delle materie prime.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 50 per cento.

3. *Documenti di riduzione e condizioni di applicazione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, gli speditori debbono presentare una richiesta conforme al modello allegato. Tali richieste dovranno essere staccate, dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici dovranno, dall'Ente stesso, essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

I laboratori di cui al comma *a*) del punto 1 dovranno, in ogni caso, figurare come destinatari delle spedizioni di cui allo stesso comma *a*) e come mittenti di quelle di cui al successivo comma *b*). Per le spedizioni di cui al comma *c*) i laboratori medesimi dovranno figurare come destinatari per i recipienti vuoti loro restituiti dai magazzini di deposito o di smercio e come mittenti per quelli da essi restituiti ai luoghi di provenienza delle materie prime.

4. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere fatti esclusivamente per il tramite dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE LII

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI

RICHIESTA

Trasporto da . . . . . . a . . . . . . a (1) . . . . . velocità

Mittente . . . . Destinatario . . . .

Descrizione della spedizione

Quantità dei colli	Qualità dei colli o loro contenuto	Marche e numero dei bolli	Prezzo in Kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo dell' Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi

. . . . . *li* . . . . *19* . . -*A*. . .

IL PRESIDENTE
DELL' ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI (2)

. . . .

(1) Grande o piccola velocità.

(2) La richiesta deve essere rilasciata dal Presidente dell' Ente Nazionale di Lavoro per i Ciechi, o da persona legalmente delegata a sostituirlo, anche se trattasi di trasporti da o per laboratori di Istituti pubblici o privati.

DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1937-XV.

Determinazione ed applicazione del coefficiente di maggiorazione dei contributi sindacali a carico dei datori di lavoro del commercio per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta della Confederazione fascista dei commercianti per l'applicazione per l'anno 1935 del coefficiente di maggiorazione previsto dall'art. 52 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Poichè per il detto anno il gettito dei contributi sindacali obbligatori non raggiunge il contingente di L. 42.800.000 stabilito dall'art. 48 del ricordato R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, e può quindi accogliersi la suddetta richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata per l'anno 1935 ad applicare il coefficiente di maggiorazione a carico dei datori di lavoro rappresentati, in ragione del 53,41 per cento del contributo obbligatorio già versato.

Tale coefficiente non è applicabile ai dirigenti di aziende commerciali, ai venditori ambulanti, agli spedizionieri ed agli istituti privati di cura.

Art. 2.

Le Unioni provinciali fasciste dei commercianti in base alle risultanze definitive degli elenchi per l'anno 1935, provvedono alla formazione di ruoli con l'indicazione del contributo base, dell'aliquota percentuale di cui al precedente articolo e della quota di maggiorazione.

Nei ruoli sono iscritti gli aggi dovuti all'esattore ed al ricevitore provinciale. Dei ruoli stessi vengono compilati i riassunti per Provincia.

Art. 3.

I ruoli ed i riassunti vengono depositati in Prefettura. Il prefetto rende esecutivi i ruoli e ne dispone la pubblicazione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Contro i ruoli è data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo di pubblicazione.

Il prefetto può sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le opportune rettifiche.

Della pubblicazione è data dal prefetto notizia mediante pubblici manifesti.

Entro dieci giorni della pubblicazione dei ruoli, il prefetto ne trasmette i riassunti al ricevitore provinciale che rilascia ricevuta, costituendosi debitore dell'intero carico dei ruoli.

La riscossione è effettuata dagli esattori delle imposte in unica soluzione in coincidenza alla scadenza della quarta rata delle imposte dirette con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle dette imposte.

L'importo dei contributi iscritti nei ruoli è versato nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso, dagli esattori ai ricevitori provinciali e da questi nel conto corrente postale designato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il triennio 1937-40.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1934-XIII, col quale veniva costituito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente suddetto;

Viste le designazioni del Ministero delle finanze, della Confederazione fascista degli industriali, della Federazione nazionale fascista degli artigiani, dell'Istituto veneto per il lavoro;

Decreta:

A far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il triennio 1° aprile 1937-31 marzo 1940 sono chiamati i signori:

Buronzo on. prof. Vincenzo, deputato al Parlamento, in qualità di presidente;

Veroi gr. uff. ing. Gomberto, ispettore generale corporativo,

Roselli comm. dott. Ugo, direttore capo divisione,

Dente comm. dott. Massimino, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Nesi comm. dott. Adolfo,

Marcolini cav. uff. dott. Vincenzo, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Balella gr. uff. prof. Giovanni,

Luciani comm. dott. Sebastiano, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali.

Eliseo comm. Giovanni, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Ravà gr. uff. ing. Beppe, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1937-XV.

Riduzione dell'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro in esecuzione del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, che stabilisce il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati ed assimilati, che siano richiamati alle armi o arruolati volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 agosto 1936, n. 1691, contenente le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto;

Veduto il decreto Ministeriale 15 agosto 1936, che ha determinato l'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro, in esecuzione dei Regi decreti predetti;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ammontare del contributo stesso alle risultanze effettive della gestione della Cassa per la erogazione delle indennità agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale;

Decreta:

L'ammontare del contributo dovuto dai datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei professionisti e artisti, è fissato dal 1° giugno 1937 nella misura di L. 0,40 per ogni 100 lire della retribuzione, da detti datori di lavoro corrisposta ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1374, ai prestatori d'opera dipendenti, che abbiano la qualifica di impiegati a norma del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, o che, per contratto collettivo di lavoro, abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e ne sono stati determinati i compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con cui è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dal presidente dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'anno 1937, i signori:

1° Dott. Giovanni Tescione, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

2° Gr. uff. rag. Ettore Verdesi, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3° Comm. dott. Pasquale Pozzi, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1658)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, contenente disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore (presentato il 30 aprile u. s.).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 477, concernente l'assunzione nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica pareggiati delle nuove Provincie, regificati entro l'anno 1934-XII (presentato il 30 aprile u. s.).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 518, concernente la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media (presentato il 4 maggio u. s.).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 623, relativo alla determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico (presentato il 19 maggio u. s.).

(1636)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 657, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie a favore delle zone industriali di Pola, Trieste e Marghera.

(1637)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, a nome di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 634, concernente l'aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como.

(1673)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 20 maggio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 641, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione di una strada a monte dell'abitato di Genova-Nervi e sono state dettate norme per la sua attuazione.

(1651)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 20 maggio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, relativo alla modificazione degli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada ed alla costituzione della forza in congedo della Milizia stessa.

(1652)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 21 maggio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 656, con il quale si stabilisce un concorso finanziario dello Stato nella costruzione del nuovo collettore della città di Ancona e si dettano norme giuridiche per l'approvazione e l'attuazione del nuovo piano regolatore generale della città stessa.

(1672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo delle aeronavi.

La Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo delle aeronavi, stipulata in Roma il 29 maggio 1933, è entrata in vigore, giusta l'art. 11, n. 2, di essa, il 12 gennaio 1937, fra i seguenti Stati che hanno depositato la propria ratifica: Spagna, Germania, Romania, Italia e Belgio.

Il Governo ungherese, ha, poi, depositato la propria ratifica il 15 maggio 1937, e la Convenzione stessa avrà effetto, per quanto riguarda l'Ungheria, a partire dal 13 agosto 1937.

(1675)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Media dei cambi e dei titoli

del 24 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,92
Francia (Franco)	84,70
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	5,79
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,193
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,719
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,40
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8425
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % (Lordo)	53,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla Legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	622705 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fora Oreste fu Agostino, dom. in Biella. . . . . L. Per l'usufrutto: Gremmo Clara fu Lorenzo.	420 —
Cons. 5 %	322037 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Melodini Eufrasia di Giuseppe ved. di Checchia Nicola, dom. a S. Salvo (Chieti) . . . . » Per l'usufrutto: Berenice Bevilacqua fu Vitale.	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	777351	Bisogni Mario di Francesco Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Briatico (Catanzaro) . . . . »	154 —
»	794245	Idem. Idem . . . . »	98 —
»	551682	Castiglia Maria Concetta fu Luigi, moglie di Scordato Giovanni, dom. in Palermo - Ipotecata. . . . . »	241,50
»	846480 Solo certificato di usufrutto	Per la proprietà: Iervolino Benedettina di Domenico, nubile, dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Zeuli Caterina fu Domenico ved. Lo Monaco Emanuele.	1848 —
Cons. 5 %	352335	Per la proprietà: Broccoli Clelia di Serafino moglie di Liguori Ruggiero, dom. a Marzano Appio (Caserta) . . . . » Per l'usufrutto: per la durata di dieci anni ai coniugi Broccoli Serafino e Ricciuti Fiorina.	50 —
»	352336		100 —
»	357370		100 —
»	357369 Solo certificato di nuda proprietà		100 —
Rendita 5 % (1935)	31132	Colombani Adele di Cesare, moglie di Resegotti Emilio, dom. a Pavia . . »	4000 —
Cons. 3,50 % (1906)	476414	Grossi Fausto di Gaetano, dom. ad Arce (Caserta) - Ipotecata. . . . »	7 —
Red. 3,50 % (1934)	330119	Pintacuda Carlo di Michele, dom. a Firenze - Ipotecata a favore delle minori Pintacuda Maria-Antonietta e Maria Teresa . . . . . »	297,50
»	180693	Cassa Rurale di depositi e prestiti di Pontirolo Nuovo (Bergamo) - Ipotecata . . . . »	1099 —
»	473117	La Rosa Alfio fu Giuseppe, dom. a Catania - Ipotecata . . . . . »	21 —
	472570		122,50
»	13460	Ferri Angiolina fu Enea, moglie di Zucchini Antonio fu Gaetano, dom. a Poggio Renatico (Ferrara) . . . . »	700 —
Cons. 5 %	279340	Salvo Teresa di Calogero, moglie di Conforto Cerino fu Stefano, dom. a S. Agata di Militello (Messina) - Vincolata per dote della titolare . . »	245 —
Polizze combattenti	28691	Russo Corrado fu Giuseppe, dom. a Modica (Siracusa) . . . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	162782 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pochintesta Angelo ed Adelina del fu cav. avv. Felice, minori sotto la p. p. della madre Ruatti Luisa, dom. a Torino. . . » Per l'usufrutto: Ruatti Luisa fu Giacinto.	700 —
»	326670 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Borrione Ida, Agostino ed Elvira fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Fontana Eugenia fu Pietro, dom. a Torino. » Per l'usufrutto: Fontana Eugenia fu Pietro.	56 —
Red. 3,50 % (1934)	79073	Casiraghi Antonio e Giuseppina fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Maroni Maria fu Giuseppe, ved. Casiraghi, dom. a Musocco (Milano). »	164,50
»	139309	Danielli Maria fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Fallabrino Carolina fu Francesco, vedova Danielli, dom. ad Acqui (Alessandria). »	122,50
Cons. 3,50 % (1906)	673626	Gajeri Edmea di Enrico, moglie di Bianchetti Giovambattista, dom. a Roma. »	262,50
	785691		2240 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 12 gennaio 1937 - Anno XV.

(181) *Il direttore generale*: POTENZA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.